

Codice A1817B

D.D. 14 giugno 2026, n. 1136

**Contratto per i lavori di ripristino e consolidamento delle briglie di fondo sul Torrente Melezzo Occidentale nei Comuni di Toceno e di Craveggia (VB), CUP J28H25000120001, CIG B911062B42, stipulato con COGEIS SPA. Richiesta di approvazione di subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, ad AMIGLIARINI SRL.**



**ATTO DD 1136/A1817B/2026**

**DEL 14/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** Contratto per i lavori di ripristino e consolidamento delle briglie di fondo sul Torrente Melezzo Occidentale nei Comuni di Toceno e di Craveggia (VB), CUP J28H25000120001, CIG B911062B42, stipulato con COGEIS SPA. Richiesta di approvazione di subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, ad AMIGLIARINI SRL.

Premesso che:

L'articolo 1 della Legge 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, dispone al comma 464, l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; per la Regione Piemonte il contributo annuo è di € 4.115.000,00;

secondo il disposto del comma 464 della Legge 213/2023 la Regione Piemonte è assegnataria del contributo annuale da impiegare per investimenti diretti per i quali è soggetto attuatore;

la Deliberazione della Giunta Regionale n.2-826/2025/XII del 26 febbraio 2025 (di seguito DGR) approva nove opere pubbliche riportate nell'allegato A1 alla Deliberazione medesima di cui uno per la messa in sicurezza degli edifici di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e otto per la messa in sicurezza del territorio di competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

con nota n.8383 del 27/02/2025 il Settore infrastrutture e pronto intervento ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2 l'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del Codice Unico di Progetto (CUP) e del relativo importo;

le singole Direzioni regionali assegnatarie delle risorse per la realizzazione degli interventi sono responsabili dell'attuazione degli stessi e si impegnano, direttamente o tramite l'esternalizzazione di servizi, nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione necessarie. Esse sono responsabili, inoltre, per ciascun intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell'implementazione della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP – MOP) previsti;

in particolare, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) risulta - tramite il Settore Tecnico regionale di Novara e Verbania (A1817B) soggetto attuatore cui compete la realizzazione del seguente intervento:

- codice intervento VB\_A18\_L213\_23\_011, CUP J28H25000120001: Ripristino e consolidamento delle briglie di fondo sul Torrente Melezzo Occidentale nei Comuni di Toceno e di Craveggia (VB), di importo di euro 350.000,00;

Visto l'art. 63 c. 1 e l'art. 2, comma 1 dell'allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, per l'individuazione delle stazioni appaltanti o centrali di committenza iscritte all'elenco istituito presso l'ANAC delle S.A. qualificate e preso atto che la Regione Piemonte è qualificata come stazione appaltante per lavori al livello L1.

Visto che l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 Euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Visto che l'articolo 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 prevede l'adozione della decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

Vista la DD 2558/A1817B/2025 del 10/12/2025 di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto alla COGEIS SPA con sede in Quincinetto (TO), Via XXV Aprile n. 2/15, codice fiscale e Partita IVA n. 11003900013, per un importo pari ad Euro 245.919,70.

Visto inoltre il contratto Rep. N° 1700 del ventisette gennaio duemilaventisei "Contratto per i lavori di ripristino e consolidamento delle briglie di fondo sul Torrente Melezzo Occidentale nei Comuni di Toceno e di Craveggia (VB), CUP J28H25000120001, CIG B911062B42."

Considerato che tale contratto, all'art. 18-Subappalto, recita:

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.
2. La stazione appaltante ha preventivamente indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:
  - delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104 comma 11 del D.Lgs. 36/2023;
  - dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52

dell'articolo 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

3. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

4. L'affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 36/2023.

6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

7. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

8. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

Data la richiesta di COGEIS SPA, nella persona di Lorenzo Fani in qualità di procuratore speciale della Società, di autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 delle seguenti opere: - esecuzione di parte dei lavori di scavo, demolizioni, trasporti, getti di conglomerati cementizi, rientranti nella categoria opere idrauliche OG 8 all'Impresa AMIGLIARINI S.r.l., con sede legale in Crevoladossola (VB), Via Galletti n°. 6 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 00246250039, pervenuta via pec con nota prot. 17505 del 13/04/2026.

Considerata la richiesta di integrazione documentale dello scrivente Settore inviata a COGEIS SPA via pec in data 17/04/2026 con nota prot. 18273, con la quale si è formalizzata la necessità di una più puntuale definizione dell'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, ai sensi dell'art. 119 c.5 del DLgs 36/2023

Dato atto che COGEIS ha presentato al Settore le integrazioni richieste:

*“Il prezzo del lavoro affidato in subappalto è determinato “a misura”, di comune accordo tra le parti, in € 120.000,00.- (euro centoventimila) di cui € 7.000,00.- (euro settemila) per costi relativi alla sicurezza del lavoro ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 non soggetti a ribasso sulla base dei prezzi unitari sotto riportati. L'importo complessivo dei lavori affidati oggetto del presente contratto è di € 113.000,00.- (escluso oneri sicurezza) ed è pari al 48,72 % dell'intero importo contrattuale. Ai fini della suddivisione delle opere subappaltate in categorie risulta: o Opere in categoria OG 8 - lavori idraulici - per un importo presunto di € 113.000,00 Ai fini della verifica*

*dell'impiego di manodopera nell'esecuzione delle opere subappaltate risulta: o Importo totale dei lavori affidati € 113.000,00 o per Oneri della sicurezza € 7.000,00 o importo netto dei lavori € 120.000,00 o di cui manodopera € 20.350,00 Si precisa che ai sensi dell'art. 119 c.12 del D.Lgs. 36/2023 "L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso" e nel presente contratto non è stato applicato alcun ribasso"*

e formalizzato il Contratto di Subappalto tra COGEIS SPA ed AMIGLIARINI SRL, pervenuto con nota prot. 26341 del 10/06/2026, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che appaltante e subappaltatrice dovranno attenersi al rispetto delle prescrizioni impartite dal D.Lgs.36/2023 all' art. 119 e dall'art.18, commi 1-9 del disciplinare di contratto Rep. 1700 del ventisette gennaio duemilaventisei "Contratto per i lavori di ripristino e consolidamento delle briglie di fondo sul Torrente Melezzo Occidentale nei Comuni di Toceno e di Craveggia (VB), CUP J28H25000120001, CIG B911062B42.", compreso il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei lavori, quantificati in n. 150 giorni dalla data della consegna dei lavori stessi.

Considerato che, a seguito di tali integrazioni, la richiesta di subappalto può essere accolta in quanto rispetta I requisiti previsti all'art.18 commi 1-9.

Verificata quindi l'assenza di motivi di esclusione, la qualificazione del subappaltatore ed effettuata la verifica del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico della subappaltatrice AMIGLIARINI SRL, con esito positivo.

Preso atto che il RUP, firmatario del presente atto, non ha alcuna causa di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Considerato che dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per il Bilancio della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25/01/2024

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- DGR 3-2182/2026/XII - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.;

*determina*

per le ragioni espresse in premessa:

1) di dare autorizzazione al subappalto richiesto da COGEIS SPA ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 delle seguenti opere inerenti l'intervento VB\_A18\_L213\_23\_011, CUP J28H25000120001, CIG B911062B42: Ripristino e consolidamento delle briglie di fondo sul Torrente Melezze Occidentale nei Comuni di Toceno e di Craveggia (VB) all'Impresa AMIGLIARINI S.r.l., con sede legale in Crevoladossola (VB), Via Galletti n°. 6 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 00246250039;

2) che, per il subappalto di cui all'oggetto, appaltante e subappaltatrice dovranno attenersi al rispetto delle prescrizioni impartite dal D.Lgs.36/2023 all' art. 119 e dall'art.18, commi 1-9 del disciplinare di contratto Rep. 1700 del ventisette gennaio duemilaventisei "Contratto per i lavori di ripristino e consolidamento delle briglie di fondo sul Torrente Melezze Occidentale nei Comuni di Toceno e di Craveggia (VB), CUP J28H25000120001, CIG B911062B42.", compreso il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei lavori, quantificati in n. 150 giorni dalla data della consegna dei lavori stessi;

3) di approvare il contratto di subappalto formalizzato da COGEIS SPA ed allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23 comma 1 lettera b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L:R: n. 22/2010

Il presente provvedimento comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971

come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario (o al T.R.A.P. per le materie di cui al R.D. 1775/1933) per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

i Referenti

Ing. Massimo DiBari

Ing. Andrea Moroni

Geol. Paolo Semino

Dr.ssa Elena Frosio

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)  
Firmato digitalmente da Mauro Spano'

Allegato

**CONTRATTO DI SUBAPPALTO**

tra

la società **COGEIS SPA** con sede in Quincinetto (TO) via XXV Aprile, 2/15, C.F. e P.I. 11003900013, capitale sociale Euro 12.000.000,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino n. 11003900013, R.E.A. n. TO-1179790, PEC: [cogeis-spa@legalmail.it](mailto:cogeis-spa@legalmail.it), nella persona del sig. FANI Lorenzo, in qualità di procuratore speciale, (di seguito "impresa subappaltante")

e

la società **AMIGLIARINI SRL**, con sede legale in Crevoladossola (VB), Via Galletti n°. 6 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 00246250039, in persona del suo legale rappresentante – Amministratore unico Sig. Mirco Amigliarini (in seguito denominata "impresa subappaltatrice").

**Premesso che**

- l'impresa subappaltante ha stipulato un contratto con la REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA, Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania – per i lavori di ripristino e consolidamento delle briglie di fondo sul Torrente Melezzo Occidentale nei Comuni di Toceno e di Craveggia (VB), CUP J28H25000120001, CIG B911062B42;
- il contratto è stato stipulato in data 26/01/2026;
- il committente ha autorizzato l'affidamento in subappalto delle opere oggetto del presente contratto ai sensi dell'art. 119, comma 4 e 16 del D.Lgs. 36/2023 (autorizzazione espressa);
- l'impresa subappaltante intende affidare all'impresa subappaltatrice l'esecuzione di parte dei lavori di: decespugliamento e abbattimento alberi, scavi e movimenti terra, casserature, posa acciaio per cemento armato, getti di calcestruzzo, realizzazione di ancoraggi, esecuzione di scogliere, che dovranno essere eseguiti conformemente al progetto esecutivo redatto dalla Committente, parte integrante del presente contratto, del quale è stata presa visione, anche se non materialmente allegato;
- il presente subappalto soddisfa le condizioni di cui all'art. 119, comma 2 e comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
- non sussistono tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C., come previsto dall'art. 119, comma 16 del D.Lgs. 36/2023;
- con la firma del presente contratto, l'impresa subappaltatrice dichiara di:
  - a) essere un'azienda qualificata per le lavorazioni e/o prestazioni di cui al presente contratto;
  - b) di essere in possesso dei requisiti di capacità generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dalla normativa in materia di appalti e dalle norme della committente per l'esecuzione delle lavorazioni stesse;
  - c) disporre di capitali, capacità tecniche, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere di seguito indicate, con organizzazione di mezzi e rischi a suo carico come previsto dall'art. 119 c.2 del D.Lgs. 36/2023;
  - d) essere in possesso dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 97 ed all'All. XVII del D.Lgs. 81/08;
  - e) possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
  - f) essere in possesso di certificazione SOA 62461/17/00 del 29/01/2026 nelle seguenti categorie OG 3

Impresa Subappaltante

Impresa Subappaltatrice

con la classifica di importo VII ;

g) essere iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di VARESE al numero REA VA-227819;

h) essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS sede di Gravellona Toce (VB) - Matricola 5202501711

INAIL sede di Gravellona Toce (VB) – Codice ditta 3316897 PAT 93135781

CASSA EDILE sede di Verbania (VB) – Codice ditta VB 10334

i) essere intestataria presso l'Ufficio IVA di Verbania della partita IVA n. 00246250039;

j) applicare il seguente CCNL edile - Edili industria Cod. F012;

k) la Subappaltatrice, dopo accurato sopralluogo, ed esaminato tutti i documenti facenti parte dell'appalto de quo, ha prodotto apposita offerta, oggetto di ampie ed esaustive trattative, esprimendo interesse alla stipula del presente contratto, che costituisce valida e reciprocamente vincolante manifestazione della volontà.

l) La Subappaltatrice ha dichiarato:

1. di essere stata informata dal personale dell'Appaltatrice, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, dei rischi specifici secondo i quali dovranno lavorare le proprie maestranze impiegate nel subappalto;
2. di ben conoscere i lavori ad essa affidati, i luoghi ove questi dovranno essere realizzati, i modi e le condizioni; di avere eseguito le necessarie ispezioni; di avere accertato le condizioni locali ed ogni altra circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare; di aver valutato tutti i rischi e gli oneri connessi, nessuno escluso ed eccettuato, che possono avere influito sulla determinazione del corrispettivo e che potranno influire sull'esecuzione del subappalto;
3. di ben conoscere come le lavorazioni ad essa affidate potranno essere realizzate anche in più fasi, essendo tale necessità di competenza esclusiva dell'Ente Appaltante, che provvederà ad attuare tali possibili consegne parziali secondo le esigenze del cantiere tramite il suo Direttore dei Lavori. In merito la Subappaltatrice non avrà nulla a che pretendere per qualsivoglia maggior onere ne dovesse derivare;
4. di ben conoscere come le lavorazioni ad essa affidate potranno avere delle interferenze ovvero essere subordinate ad altre di competenza di altro subappaltatore e/o della stessa Appaltatrice, la cui gestione e coordinamento restano di esclusiva competenza dell'Appaltatrice, che provvederà ad attuare le fasi lavorative ottimizzando e pianificando tutte le lavorazioni in modo da ridurre quanto più possibile le interferenze e/o la contemporaneità con altre lavorazioni; tutto ciò secondo le esigenze del cantiere tramite il suo Direttore Tecnico. In merito la Subappaltatrice non avrà nulla a che pretendere per qualsivoglia maggior onere ne dovesse derivare;
5. di conoscere ed accettare integralmente il patto di integrità della Committente sottoscritto dall'Appaltatore in sede di stipula del contratto d'appalto.

m) La Subappaltatrice ha inoltre dichiarato di ben conoscere come l'efficacia del presente atto sia da intendersi espressamente subordinata, ex art.1353 cc, al rilascio dell'atto di autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante e di ben conoscere come in caso di diniego a riguardo, il contratto dovrà intendersi come "tamquam non esset". In tale eventualità le parti non avranno nulla a che pretendere reciprocamente;

n) impegnarsi a fornire la documentazione richiesta dal committente e dall'impresa appaltante per tutta la durata del contratto.

**si conviene e stipula quanto segue****ART 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. L'impresa subappaltante affida all'impresa subappaltatrice l'esecuzione di parte dei lavori di decespugliamento e abbattimento alberi, scavi e movimenti terra, cassature, posa acciaio per cemento armato, getti di calcestruzzo, realizzazione di ancoraggi, esecuzione di scogliere, il cui progetto e Piano di sicurezza e coordinamento sono allegati al presente contratto, formandone parte integrante a tutti gli effetti.
2. L'impresa subappaltatrice accetta e dichiara di assumere l'obbligo di esecuzione dei predetti lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto e concordate tra le parti nonché a quelle che saranno impartite dal Direttore dei Lavori in fase di esecuzione.
3. In tal senso le parti dichiarano di non essere assoggettate alla disciplina di cui all'art. 17 bis D.Lgs n. 241/1997.

**ART. 2 - NORME CHE REGOLANO IL PRESENTE CONTRATTO**

Il presente contratto, per quanto nello stesso non espressamente derogato, è soggetto a tutte le norme, patti e condizioni contenute nel Capitolato Speciale per i lavori di cui all'oggetto, a tutti gli elaborati progettuali, nessuno escluso, che l'esecutore dichiara espressamente di ben conoscere e a tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di subappalto (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).

Forma parte integrante del presente contratto la sotto indicata documentazione:

- il progetto esecutivo dei lavori, completo di tutti i suoi elaborati tecnici, economici ed amministrativi, predisposto dall'Ente Appaltante e/o dall'Appaltatrice;
- il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Ente Appaltante;
- il Piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatrice.

Tutti i documenti sopra indicati sono ben conosciuti ed accettati dalla Subappaltatrice in ogni loro parte, con la firma del presente atto.

La Subappaltatrice dichiara di aver preso visione dei documenti di cui innanzi anche ai fini dell'organizzazione del cantiere e dell'esecuzione delle lavorazioni affidate, nonché ai fini della valutazione di tutti gli oneri ad esso inerenti.

**ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO**

Le attività che svolgerà la Subappaltatrice sono affidate "a misura" e la stessa dichiara di ritenere i prezzi congrui e adeguatamente remunerativi. I lavori che la Subappaltatrice eseguirà saranno accertati mensilmente, in contraddittorio tra la Direzione Tecnica dell'Appaltatrice e la Direzione di Cantiere della Subappaltatrice, redigendo apposita situazione mensile. In ogni caso faranno testo le quantità accertate dalla Direzione dei Lavori, desumendo le quantità di competenza della Subappaltatrice dai registri contabili predisposti dalla Direzione Lavori.

Le misurazioni correlate alla quota di competenza della Subappaltatrice, che saranno determinate dalla D.L., faranno testo nei rapporti tra l'Appaltatrice e la Subappaltatrice, e ove quest'ultima volesse eccepire in merito, lo potrà fare con la metodologia indicata al successivo articolo 5.

Nel corrispettivo pattuito sono compresi tutti gli eventuali maggiori oneri che potranno insorgere a seguito di variazioni delle condizioni di esecuzione dei lavori dovute sia a cause naturali che ambientali, anche se non

espressamente previste nel presente contratto.

Tutto questo nel rispetto delle opere e dei materiali riportati negli elaborati progettuali redatti dalla Stazione Appaltante, documenti che la Subappaltatrice dichiara di ben conoscere avendone già ricevuto copia. Tale documentazione si deve intendere integralmente allegata al presente contratto di subappalto.

Il prezzo del lavoro affidato in subappalto è determinato "a misura", di comune accordo tra le parti, in € 120.000,00.- (euro centoventimila) di cui € 7.000,00.- (euro settemila) per costi relativi alla sicurezza del lavoro ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 non soggetti a ribasso sulla base dei prezzi unitari sotto riportati.

L'importo complessivo dei lavori affidati oggetto del presente contratto è di € 113.000,00.- (escluso oneri sicurezza) ed è pari al 48,72 % dell'intero importo contrattuale.

Ai fini della suddivisione delle opere subappaltate in categorie risulta:

- Opere in categoria OG 8 - lavori idraulici - per un importo presunto di € 113.000,00

Ai fini della verifica dell'impiego di manodopera nell'esecuzione delle opere subappaltate risulta:

- Importo totale dei lavori affidati € 113.000,00
- per Oneri della sicurezza € 7.000,00
- importo netto dei lavori € 120.000,00
- di cui manodopera € 20.350,00

Si precisa che ai sensi dell'art. 119 c.12 del D.Lgs. 36/2023 "L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso" e nel presente contratto non è stato applicato alcun ribasso.

Tale ammontare non vincolerà il risultato finale dei lavori, in quanto questi ultimi potranno comunque subire variazioni in più o in meno, anche oltre il quinto d'obbligo, restando la Subappaltatrice obbligata ad eseguirli. L'importo del presente appalto compensa tutti gli oneri e le eventuali prestazioni aggiuntive, anche se non esplicitamente indicate ma necessarie per dare tutte le opere perfettamente finite a regola d'arte, dovendo la Subappaltatrice impiegare materiali ed attrezzature della migliore qualità esistente in commercio e rispondenti alle specifiche richieste.

Nei prezzi convenuti sono compresi tutti gli oneri contemplati al successivo articolo 9, oltreché quelli che potessero insorgere a seguito di variazioni nelle condizioni di esecuzione dei lavori. I prezzi risultano fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori. Per patto espresso è escluso qualsiasi compenso aggiuntivo, pur se dipendente da circostanza sopravvenuta, anche se imprevedibile ed eccezionale fatto salvo che lo stesso non venga riconosciuto e retribuito dall'Ente Appaltante. Analoga metodologia sarà attuata per tutte quelle lavorazioni correlate alle prescrizioni sottese all'emanazione di eventuali ordini di servizio. I lavori affidati sono regolati, se non altrimenti disposto nel presente contratto, dalle medesime condizioni e canoni che reggono il rapporto Ente Appaltante – Appaltatrice. Qualora vi dovesse essere contestazione in merito, si applicheranno i prezzi definiti dalla D.L., e la Subappaltatrice potrà tutelare il presunto diritto avanzando apposita riserva con le modalità di cui all'articolo seguente.

Per i lavori oggetto del presente contratto verranno applicati i prezzi unitari, stipulati con l'Ente Appaltante e previsti in contratto, depurati del ribasso d'asta del 5,76% (cinque virgola settantasei per cento) incrementato di un ulteriore ribasso del 3,00% (tre per cento). In caso di revisione prezzi della stazione appaltante, la stessa verrà riconosciuta anche al subappaltatore rispetto alla quota eseguita dallo stesso.

L'ammontare globale degli stessi non supera i limiti consentiti dalla Legge.

**ART. 4 - PREZZI UNITARI E LORO INVARIABILITÀ**

I lavori oggetto del presente contratto verranno compensati a misura e/o a corpo, secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente contratto.

Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni obbligo, spesa ed onere occorrente, anche se non esplicitamente indicato, per eseguire i lavori compiutamente e a perfetta regola d'arte, impiegando materiali ed attrezzature della migliore qualità esistenti in commercio o rispondenti alle specifiche richieste dai documenti contrattuali, dalle norme di sicurezza, dai criteri di efficienza e funzionalità più avanzati. L'impresa subappaltatrice riconosce espressamente che il corrispettivo comprenda e compensi ogni e qualsivoglia attività e spesa, occorrente per la realizzazione dei lavori, secondo le più elevate regole dell'arte, sotto le condizioni stabilite dal contratto e nel rispetto delle prescrizioni di leggi, regolamenti o comunque di ogni atto o normativa, intendendosi inclusa, in tali attività e spese, ogni alea inerente che, pertanto, resta esclusivamente a carico del subappaltatore.

L'impresa subappaltatrice espressamente riconosce che, nell'accettazione dei prezzi di cui sopra, ha inteso ricomprendere anche il rischio di eventi attualmente non previsti e non prevedibili che potrebbero determinare una maggiore difficoltà e/o onerosità delle lavorazioni, come, a mero titolo esemplificativo, aumento dei costi dei materiali e della mano d'opera, maggiori oneri e costi derivanti da cause geologiche, idriche e simili. Dichiara altresì di rinunciare all'applicazione dell'art. 1664 c.c. e dell'art. 1467 c.c. nonché di ogni altro onere necessario a consegnare l'opera compiuta a regola d'arte e perfettamente funzionante, anche se non espressamente previsto nel contratto, salvo che – per i lavori del subappaltatore – il committente non riconosca all'impresa subappaltante il diritto a ricevere particolari indennizzi o compensi.

I prezzi di cui sopra comprendono in particolare:

- qualsiasi prestazione di mano d'opera, comprensiva di ogni onere relativo a tutte le assicurazioni e contribuzioni di legge;
- il nolo a freddo di macchinari necessari;
- i trasporti di macchinari e materiali sul cantiere;
- gli oneri per installazioni di cantiere e ripiegamento di qualsiasi attrezzatura alla fine dei lavori compresi quelli derivanti dalla necessità di realizzare idonei accessi provvisori qualora non siano espressamente previsti nell'elenco prezzi;
- gli oneri per la fornitura e posa del materiale segnaletico;
- gli oneri per i tracciamenti;
- gli oneri derivanti dalla messa in sicurezza del cantiere comprese tutte quelle opere provvisorie che la Direzione Lavori e/o l'impresa subappaltante ritenessero indispensabili.

**ART. 5 - AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI OGGETTO DI ULTERIORE SUBAPPALTO (c.d. sub-subappalto o subappalto a cascata)**

1. Ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui la committente indichi nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, l'impresa subappaltatrice si impegna a sua volta a non affidare in subappalto, neanche parziale, l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

2. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, si intenderà risolto di diritto, impregiudicato il diritto dell'impresa subappaltante al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dall'impresa subappaltatrice per violazione delle vigenti norme di legge.

#### **ART. 6 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE**

1. L'impresa subappaltatrice nomina, a tutti gli effetti, come proprio responsabile dei lavori il Sig. Amigliarini Mirco che deve essere munito di adeguata procura e deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.
2. Tale persona rappresenterà l'impresa subappaltatrice a tutti gli effetti e pertanto tutte le comunicazioni e disposizioni che fossero a lui rivolte dall'impresa subappaltante si intendono ricevute dal subappaltatore, ad ogni effetto di legge.
3. L'impresa subappaltante potrà ottenere la sostituzione del Responsabile dei Lavori qualora ciò si rendesse necessario, a proprio insindacabile giudizio, nel corso dell'esecuzione dei lavori; l'eventuale sostituzione dovrà essere preventivamente comunicata all'impresa subappaltante e subordinata al gradimento dello stesso.
4. L'impresa subappaltatrice prima dell'inizio dei lavori dovrà comunicare all'impresa subappaltante l'elenco del personale impiegato e, in caso di variazioni dovrà darne immediata comunicazione, compreso l'elenco del personale dell'impresa sub-subappaltante di cui all'art. 5, se presente.

#### **ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA SUBAPPALTANTE**

1. L'impresa subappaltante resterà del tutto estranea all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente dell'impresa subappaltatrice.
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, l'impresa subappaltante provvederà a trasmettere alla committenza copia autentica del presente contratto, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro I e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, l'impresa subappaltante e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice, provvederanno a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di Sicurezza.
4. L'impresa subappaltante provvederà ad indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere il nominativo dell'impresa subappaltatrice, nonché gli estremi di iscrizione della stessa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, ai sensi dell'art. 119, comma 13 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

#### **ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE**

1. L'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, con l'organizzazione di mezzi e rischi a suo carico, dovrà provvedere a sua cura e spese alla fornitura di macchinari, apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettivi, compresa l'assistenza tecnica e di quant'altro si renderà necessario alla rapida e corretta esecuzione dei lavori ad essa affidati.
2. L'impresa subappaltatrice comunicherà preventivamente all'impresa subappaltante le macchine e le

attrezzature utilizzate, il nominativo dei lavoratori incaricati dell'uso delle suddette, con l'attestazione della specifica formazione effettuata. Resta inteso che la manutenzione ordinaria di tali macchine ed attrezzature è a carico della subappaltatrice.

3. L'impresa subappaltatrice si impegna a comunicare preventivamente la documentazione attestante la rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, cosiddetto Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e s.m.i., comprensive delle previste certificazioni, attestazioni, documentazioni, denunce agli organi o alle amministrazioni preposti e previste per legge, dei dipendenti e dei mezzi/attrezzature presenti in cantiere.

4. L'impresa subappaltatrice si obbliga a rendere tempestivamente edotta l'impresa subappaltante - ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 s.m.i. - di ogni variazione intervenuta in ordine alla propria attestazione SOA ovvero dei requisiti soggettivi del titolare e degli amministratori richiesti dalle vigenti leggi ai fini del conseguimento dell'attestazione medesima, nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative e/o dei divieti previsti dall'articolo 6 e 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. e dall'art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

5. L'impresa subappaltatrice si impegna a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, nonché applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (art. 119, comma 12 del D.Lgs. 36/2023).

6. L'impresa subappaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e gli accordi territoriali integrativi del medesimo, nonché di assolvere, nei confronti della Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza, dell'Ente Scuola e C.P.T. della provincia competente, tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dagli statuti e regolamenti degli organismi anzidetti.

7. L'impresa subappaltatrice si impegna a corrispondere integralmente ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del presente contratto di subappalto, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi collettivi in vigore nella provincia di competenza e dalle altre norme da essi richiamate. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per trattamento economico si intende le retribuzioni, le quote di trattamento di fine rapporto, i premi assicurativi, se previsti, e quant'altro previsto dal CCNL applicato.

8. L'impresa subappaltatrice, in ordine al CCNL applicato, si obbliga a rendere tempestivamente edotta l'impresa subappaltante di ogni variazione o cambio intervenuti successivamente alla firma del presente contratto.

9. L'impresa subappaltatrice si impegna a comunicare all'impresa subappaltante l'elenco del personale impiegato e, in caso di variazioni, darne immediata comunicazione.

10. L'impresa subappaltatrice si impegna a osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni e accordi sindacali in vigore, ivi compresa la formale sottoscrizione della dichiarazione di adesione al contratto collettivo nazionale vigente.

11. L'impresa subappaltatrice si impegna a provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali, adempiere a tutte le altre incombenze di legge e provvedere alla stipula di congrue polizze RCO e RCT. L'impresa subappaltatrice sarà in ogni caso responsabile di eventuali danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori se dovuti a imperizia nell'uso delle attrezzature da parte delle maestranze.
12. L'impresa subappaltatrice si impegna a presentare su richiesta dell'impresa subappaltante, la documentazione necessaria a comprovare la regolarità retributiva e contributiva (i.e ricevute dei versamenti effettuati agli enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e antinfortunistici, alla Cassa Edile) nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad effettuare un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali in ossequio al disposto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
13. L'impresa subappaltatrice, nel caso in cui usufruisca della rateizzazione dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi per lo specifico periodo di attività oggetto del presente contratto, autorizza l'impresa subappaltante a trattenere una quota a garanzia di quanto rateizzato.
14. L'impresa subappaltatrice si impegna a dichiarare all'impresa subappaltante la propria situazione antimafia, compresa l'eventuale iscrizione nella cd. "white list" ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i. fornendone la certificazione.
15. L'impresa subappaltatrice si impegna a dichiarare all'impresa subappaltante la propria situazione antimafia, compresa l'eventuale iscrizione nella cd. "white list" ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i. fornendone la certificazione.
16. L'impresa subappaltatrice si impegna a compilare in tutte le sue parti e restituirlo prima della firma del contratto il questionario Due Diligence (modello Due Diligence – Allegato2) con i relativi allegati.
17. L'impresa subappaltatrice si impegna a procurare le certificazioni di origine o realizzare tutte le prove sui materiali impiegati, nonché sostenere i costi per le prove di Laboratorio Ufficiale previste dal capitolato principale e dalle norme tecniche per le costruzioni (NTC), quali compressione sui provini di calcestruzzo, trazione sui ferri di armatura, prove sui conglomerati bituminosi, densità in situ, etc..
18. L'impresa subappaltatrice, sulla base di quanto comunicato al precedente punto 12 si impegna ad ottemperare alla compilazione delle ore di manodopera e dei dati retributivi nella denuncia MUT o sulla piattaforma online "CNCE EDILCONNECT" della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili rispettando i requisiti di congruità della manodopera per ogni categoria di lavoro di competenza alla data del pagamento, ai sensi del D.M. 143 del 25/6/2021.
19. L'impresa subappaltatrice si impegna a far rispettare quanto contenuto e riportato dall'art. 20 D.Lgs. 81/08, compresa l'esposizione dell'apposito tesserino di riconoscimento come previsto nello stesso art. 20 c. 3 del D.Lgs. 81/08.
20. L'impresa subappaltatrice si impegna ad ottemperare a quanto dichiarato nel successivo articolo 9 comma 3 *"OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALL'IGIENE, ALL'AMBIENTE DI LAVORO E ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO"*.
21. L'impresa subappaltatrice assume ogni responsabilità per eventuali vizi o difetti della materia fornita e dell'opera finale e per eventuali violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.
22. Sarà cura dell'impresa subappaltatrice farsi consegnare e presentare all'impresa subappaltante la stessa documentazione richiestale nel presente art. 8 anche per l'eventuale impresa sub-subappaltatrice di cui

all'art.5.

23. Tutte le spese sostenute dall'impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché tutti gli oneri facenti capo alla medesima per la gestione in autonomia dei necessari mezzi tecnici ed amministrativi, debbono intendersi compresi nei prezzi previsti agli articoli 3 e 4.

#### **ART. 9 - OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALL'IGIENE, ALL'AMBIENTE DI LAVORO E ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO**

1. L'impresa subappaltante, impresa "affidataria" ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/08, dichiara di ottemperare agli obblighi posti a suo carico per ciò che concerne l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento del Piano operativo di sicurezza dell'impresa subappaltante e del proprio piano operativo di sicurezza o, quando previsto, del piano sostitutivo di sicurezza.

2. L'impresa subappaltante provvederà inoltre a segnalare all'impresa subappaltatrice le modifiche, integrazioni e adeguamenti intervenuti in corso d'opera, affinché la stessa impresa subappaltatrice possa adeguare/aggiornare il proprio piano operativo di sicurezza.

3. L'impresa subappaltatrice si impegna a:

- curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti, e le condizioni atte ad evitare infortuni, secondo le vigenti norme di legge; a tale attuazione dovrà provvedere di sua iniziativa, dando altresì esecuzione alle istruzioni che le saranno impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o dall'impresa subappaltante ed eventualmente dal direttore dei lavori ai fini di coordinamento previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalle vigenti normative contrattuali;
- mettere a disposizione del proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del piano di sicurezza e coordinamento;
- redigere, prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza, presentarlo all'impresa subappaltante per la verifica della congruenza. Quest'ultima, a sua volta, provvederà a trasmetterlo al coordinatore per l'esecuzione. I lavori potranno iniziare solo dopo la verifica di idoneità del piano operativo di sicurezza effettuata dal coordinatore per la sicurezza;
- tenere il piano operativo di sicurezza a disposizione degli organi di vigilanza, mantenendolo aggiornato in relazione all'evoluzione dei lavori, alle eventuali modifiche intervenute e alle indicazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- redigere e mantenere aggiornato ogni altro documento di pianificazione/gestione della sicurezza previsto dalla normativa vigente;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e svolgere, in collaborazione con il coordinatore per l'esecuzione e con l'impresa subappaltante, gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi e dando informazione, anche al fine di evitare i rischi dovuti alla interferenza fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera;
- riscontrare la rispondenza alle vigenti norme di legge delle opere provvisorie, macchine, apprestamenti, materiali ed attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettivi presenti in cantiere a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori alle proprie dipendenze, segnalandone gli esiti all'impresa subappaltante ai fini degli eventuali interventi necessari, sia prima di dare inizio ai lavori, sia durante lo svolgimento degli stessi;

- assumersi la responsabilità della rispondenza alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione infortuni, igiene, ambiente di lavoro e delle norme di cui al Codice della Strada, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettivi, macchine e materiali che introdurrà in cantiere;
- dare attuazione a quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento e dal piano operativo di sicurezza;
- dare attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché di contratto ed accordi collettivi di lavoro, nazionali e territoriali in materia di igiene e di ambiente di lavoro, presentando altresì all'impresa subappaltante una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, nonché la certificazione della regolarità contributiva tramite DURC;
- rispettare le eventuali limitazioni relative alle emissioni di agenti chimici, fisici e biologici previste dalle leggi, dai regolamenti e/o dalle prescrizioni o disposizioni appositamente impartite, chiedendo, se del caso, le necessarie autorizzazioni;
- gestire i rifiuti prodotti durante le proprie attività lavorative nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente relativamente al deposito temporaneo, alla corretta classificazione con Codice Europeo dei Rifiuti (CER), alla compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, alle annotazioni sul registro di carico-scarico (se previsto) ed alla presentazione annuale del Modello Unico di Dichiarazione ambientale -MUD (se previsto).

#### **ART. 10 - ECCEZIONI DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE**

1. L'impresa subappaltatrice dichiara di aver preso visione dei disegni di progetto, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento del luogo e delle condizioni nelle quali i lavori si svolgeranno e di aver valutato congrui e remunerativi i corrispettivi pattuiti nel presente contratto.
2. In nessun caso l'impresa subappaltatrice potrà vantare nei confronti dell'impresa subappaltante pretese maggiori di quelle fatte valere da quest'ultima nei confronti del committente, e da questi riconosciute.
3. L'impresa subappaltatrice potrà avanzare richieste di maggiori oneri e/o riserve nei modi e nei tempi necessari affinché l'impresa subappaltante possa a sua volta verificare la fondatezza di quanto richiesto.

#### **ART. 11 – CORRESPONSABILITA' DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE**

L'impresa subappaltante, nei limiti in cui risponde al committente principale dei lavori, anche dell'operato dell'impresa subappaltatrice, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad essa imputabile e/o imputabile all'eventuale impresa sub-subappaltatrice di cui art. 5. Detta responsabilità si estende altresì all'eventuale inadempienza della sub-subappaltatrice in ordine agli obblighi retributivi e contributivi in ragione della quale la subappaltante potrà agire in regresso nei confronti della subappaltatrice.

#### **ART. 12 - OBBLIGO DI LIBERAZIONE DEL CANTIERE**

1. L'impresa subappaltatrice rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che le possano eventualmente competere per la sua qualità di detentrica o codetentrica dell'area ove deve svolgersi l'attività inerente al presente subappalto.
2. Pertanto, in ogni caso di contestazione, se l'impresa subappaltante richiede la risoluzione del contratto o ne fa valere la cessazione, essa avrà anzitutto facoltà di liberare l'area da mezzi d'opera o beni dell'impresa

subappaltatrice e di ottenere la libera disponibilità dei luoghi per il proseguimento dei lavori o l'utilizzo dell'opera stessa; solo dopo la liberazione del cantiere si esamineranno gli eventuali contenziosi fra i contraenti.

#### **ART. 13 - TERMINE DI CONSEGNA E TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE OPERE**

1. L'inizio dei lavori è previsto per il 16 giugno 2026; dell'inizio lavori sarà dato atto in apposito verbale sottoscritto dai contraenti.
2. Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente contratto di subappalto è di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, computati a decorrere dalla data del verbale di inizio lavori e comunque entro il 13/08/2026 salvo proroghe.

#### **ART. 14 - PENALITÀ**

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, imputabile all'impresa subappaltatrice, nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal presente contratto o al nuovo maggiore termine eventualmente concordato tra le parti, verrà applicata nei confronti della medesima una penalità di € 150,00 (in lettere cento cinquanta), salva la dimostrazione del maggiore danno da parte dell'impresa subappaltante e salva comunque e sempre l'eventuale risoluzione del contratto per colpa dell'impresa subappaltatrice.

#### **ART. 15 - SITUAZIONE LAVORI**

L'impresa subappaltatrice presenterà all'impresa subappaltante la situazione lavori eseguiti e quest'ultima, senza indugio, la sottoporrà a sua volta alla Direzione Lavori. Tali situazioni, ove confermate dalla Direzione Lavori e dall'Amministrazione Appaltante, all'atto stesso dell'emissione dei singoli S.A.L. da parte della D.L. daranno facoltà all'impresa subappaltatrice di emettere le relative fatture, non assoggettate ad I.V.A. come previsto dall'art. 17 comma 6 lettera a) del DPR n. 633/1972 (Reverse Charge) relativamente agli importi di competenza al netto delle eventuali ritenute di garanzia effettuate dalla Committente.

In occasione dell'emissione di ogni stato di avanzamento lavori, l'impresa subappaltatrice dovrà:

- presentare all'impresa subappaltante l'elenco dalla stessa sottoscritto relativo ai dipendenti impiegati nel cantiere oggetto dei lavori di cui al presente contratto, con indicazione del codice fiscale di ciascun dipendente, della relativa matricola, la data di assunzione, il periodo di competenza retribuito per ciascun dipendente elencato, il CCNL applicato per ogni dipendente;
- dimostrare, se previsto dal CCNL applicato, di aver inserito le ore di manodopera e dei dati retributivi nella denuncia MUT o sulla piattaforma online "CNCE EDILCONNECT.
- presentare – pena la sospensione dei pagamenti – le liste mensili dei macchinari, impianti e attrezzature presenti in cantiere.

In caso di ricorso al Sub-subappalto di cui all'art.5, l'impresa subappaltatrice dovrà fornire la stessa documentazione richiesta nel presente art. 15 anche per l'impresa sub-subappaltatrice.

#### **ART. 16 – FATTURAZIONE**

Le fatture dell'impresa subappaltatrice e dell'eventuale sub-subappaltatrice dovranno essere intestate a:

COGEIS SPA - Via XXV aprile, 2/15 - 10010 – Quincinetto (TO) P.IVA: 11003900013 –

Codice Univoco: **M5UXCR1**

Esse dovranno riportare tassativamente le seguenti indicazioni:

- titolo dei lavori: Lavori di ripristino e consolidamento delle briglie di fondo sul Torrente Melezzo Occidentale nei Comuni di Toceno e di Craveggia (VB) - **CUP J28H25000120001, CIG B911062B42.**
- codice cantiere **4807C**;
- gli estremi del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura;
- le coordinate bancarie complete per l'emissione del bonifico;

Il credito di ogni fattura non può essere oggetto di cessione o di mandato o di qualsivoglia altra forma di delegazione a terzi per il suo incasso se non previa autorizzazione espressa.

Sono ammesse fatturazioni di sole opere compiute e sulla base del certificato di pagamento rilasciato mensilmente dall'Appaltatrice L'impresa subappaltatrice dichiara di essere a conoscenza che la mancata compilazione delle fatture come sopraindicato potrà determinare ritardi nell'effettuazione dei pagamenti da parte dell'impresa subappaltante, ritardi le cui conseguenze economiche saranno a carico dell'impresa subappaltatrice, in quanto a quest'ultima imputabili.

#### **ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

I pagamenti in favore dell'impresa subappaltatrice saranno effettuati presso il domicilio dell'impresa subappaltante, la quale, al fine di agevolare ed uniformare l'esecuzione degli stessi, opererà a mezzo bonifici bancari. A tal fine, l'impresa subappaltatrice si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e dichiara che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" ai pagamenti relativi alla commessa oggetto del presente contratto sono i seguenti:

**BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. – AG.DI DOMODOSSOLA (VB)**

IBAN: IT 81 U 03069 45360 [REDACTED]

che le persone abilitate ad operare sul predetto conto sono:

Nome e Cognome: Amigliarini Mirco - [REDACTED]

[REDACTED], Amministratore unico;

Nome e Cognome: Acquotti Carmen - [REDACTED]

[REDACTED], Delegata.

#### **ART. 18 - PAGAMENTI**

L'Appaltatrice contestualmente all'emissione del SAL da parte dell'Ente Appaltante, provvederà a redigere corrispondente SAL alla Subappaltatrice.

Quest'ultima, per patto espresso, potrà fatturare all'Appaltatrice il 100% dell'importo ad essa spettante, detraendo dallo stesso la ritenuta a garanzia pari allo 0,5% prevista a tutela dei lavoratori ai sensi del combinato disposto dell'art. 29, comma 2, D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, dell'art. 7 comma 2, D.M. 19 aprile 2004 n. 145 e dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

L'I.V.A. sarà regolata ai sensi ai sensi dell'art.1 comma 44 della Legge 296/2006 e s.m.i., nonché dell'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Reverse Charge).

Le fatture emesse dalla Subappaltatrice saranno liquidate tramite Bonifico Bancario 60 gg DFFM e comunque entro 10 giorni da incasso Ente.

La ritenuta a garanzia pari allo 0,5% sarà liquidata entro 10 giorni dalla data di incasso Ente.

Ai fini del pagamento da parte dell'Appaltatrice, la Subappaltatrice, visto l'art. 13- ter. del D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito dalla Legge 134/12, per come modificato dall'art. 50 della legge 98/2013, si obbliga a produrre il

DURC ed i documenti sotto elencati che dovrà essere inviato prima della scadenza del pagamento e comunque contestualmente alla trasmissione della fattura.

La mancata presentazione dei documenti comporta l'impossibilità di procedere al pagamento della fattura.

La Subappaltatrice terrà sollevata l'Appaltatrice e la Direzione Lavori da ogni eventuale controversia e conseguenti oneri che potessero derivare da contestazioni e/o pretese da parte di persone terze, per danni causati dallo stesso o dai propri incaricati nel corso dei lavori.

I pagamenti delle fatture emesse avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

I pagamenti delle fatture saranno in ogni caso subordinati alla positiva verifica, da parte della subappaltante del regolare adempimento degli obblighi retributivi e contributivi (INPS, INAIL, Cassa Edile e enti paritetici) da parte della subappaltatrice relativo al periodo di attività e di corrispondente retribuzione oggetto del presente subappalto. A tal fine, entro 15 gg dall'invio della fattura, la subappaltatrice dovrà fornire alla subappaltante:

1. dichiarazione di ottemperanza, ai sensi del D.M. 143 del 25/6/2021, alla compilazione delle ore di manodopera e dei dati retributivi nella denuncia MUT o sulla piattaforma online "CNCE EDILCONNECT" della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili rispettando i requisiti di congruità della manodopera per ogni categoria di lavoro di competenza. Tale compilazione dovrà essere relativa al periodo di attività oggetto del subappalto e corrispondente al SAL e alla fattura in pagamento;

2. presentazione della dichiarazione sostitutiva in cui il legale rappresentante dichiara ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la regolarità retributiva e contributiva del personale dipendente coinvolto nell'attività oggetto del subappalto, nonché di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale e in particolare al periodo di attività oggetto del subappalto e corrispondente al SAL e alla fattura in pagamento. Tale dichiarazione dovrà anche contenere l'elenco delle maestranze retribuite nel periodo di attività lavorativa oggetto del subappalto con firma di avvenuto percepimento per quietanza di quanto dovuto. Tale elenco dovrà corrispondere a quanto dichiarato in sede di Situazione Lavori di cui all'ART.15 precedente;

3. presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con validità successiva almeno di due mesi rispetto al periodo di attività lavorativa e di corrispondente retribuzione oggetto del subappalto;

In ogni caso l'impresa subappaltante verificherà, alla data di pagamento, sia sulla piattaforma EDILCONNECT che sul Portale DURC la regolarità dell'impresa subappaltatrice. In caso di non congruità o di non regolarità, il pagamento sarà sospeso fino ad avvenuta regolarizzazione.

Nel caso di eventuale sub-subappalto accettato dalla committente e dall'impresa subappaltante di cui all'art.5, l'impresa subappaltatrice dovrà fornire la stessa documentazione richiesta nel presente art. 18 anche per l'impresa sub-subappaltatrice.

L'eseguito pagamento da parte della subappaltante non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

#### **ART. 19 - FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

1. L'impresa subappaltante o il committente potrà sospendere i pagamenti in tutti i casi in cui l'impresa subappaltatrice non abbia dimostrato, di aver ottemperato agli impegni di cui ai punti precedenti da 1) a 23) dell'art. 8 "ONERI A CARICO DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE" e di aver ottemperato a quanto richiesto al precedente art. 18.

2. Rimane altresì inteso che il mancato rispetto di uno degli obblighi sopraesposti darà diritto a interrompere i termini di pagamento fino all'ottenimento dei requisiti.
3. Pertanto, l'impresa subappaltatrice non potrà sollevare alcuna eccezione e/o richiedere somme a titolo di risarcimento danni o di interessi in caso di sospensione o ritardo nei pagamenti per il mancato rispetto di quanto sopra, fermo restando che la sua inadempienza darà diritto all'impresa subappaltante di risolvere il contratto con effetto immediato, previo invio di semplice comunicazione scritta.
4. Il mancato adempimento, di anche uno solo degli obblighi facenti carico all'impresa subappaltatrice, legittima l'impresa subappaltante alla risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa dell'impresa subappaltatrice, qualora la stessa, a seguito di contestazione scritta, non provveda, entro il termine improrogabile prefissato, a sanare le irregolarità eventualmente rilevate.
5. Il presente contratto sarà risolto di diritto qualora l'impresa subappaltatrice fornisca incomplete o inesatte dichiarazioni o certificazioni in ordine alle capacità tecniche ed ai requisiti soggettivi di cui al comma secondo dell'art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 s.m.i. e a sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; è sufficiente per detta risoluzione, la semplice comunicazione scritta dell'impresa subappaltante all'impresa subappaltatrice, di avere accertato la situazione.
6. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dall'impresa subappaltante qualora l'impresa subappaltatrice fornisca incomplete, inesatte e/o false dichiarazioni in merito alla dichiarazione sostitutiva di cui al precedente art. 18 denominata "Dichiarazione sostitutiva – Allegato1".

#### **ART. 20 - VERIFICA DEI LAVORI E PAGAMENTO DEI SALDI**

1. Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 c.c., l'impresa subappaltante effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti, entro 60 giorni dalla loro ultimazione, dandone regolare preavviso all'impresa subappaltatrice e subito dopo comunicherà alla stessa, in forma scritta, l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un termine prefissato.
2. L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'impresa subappaltante rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo non dà diritto all'impresa subappaltatrice di richiedere speciali compensi di sorta e non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

#### **ART. 21 – ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE PRESTAZIONI IN CONFORMITÀ AL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO**

1. L'impresa subappaltatrice prende atto che, per i lavori, la fornitura di materiali ed ogni altra prestazione prevista dal contratto, l'impresa subappaltante ha adottato un sistema di gestione integrato qualità, sicurezza, ambiente in riferimento alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, un sistema di gestione per l'etica sociale SA 8000, un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI EN ISO 37001, un sistema di gestione delle risorse umane, diversità ed inclusione UNI EN ISO 30415, un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni UNI EN ISO 27001, un sistema di gestione della sicurezza stradale UNI EN ISO 39001, un sistema di gestione dell'energia UNI EN ISO 50001, un sistema di gestione per la parità di genere UNI/PDR 125, un sistema di gestione dell'impronta carbonica UNI EN ISO 14064-1. Le prestazioni di cui all'oggetto del presente contratto dovranno, pertanto, essere rese in regime di conformità alle relative norme.
2. L'impresa subappaltatrice dovrà operare in base a modelli, moduli e quant'altro predisposto dall'impresa

subappaltante e dovrà adottare il Piano di Qualità di Commessa da quest'ultimo predisposto, inclusi i piani di controllo predisposti per le lavorazioni, aggiornandoli con le evidenze raccolte.

3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori e/o delle prestazioni oggetto del contratto, l'impresa subappaltante potrà effettuare periodici audit al fine di accertare la corretta applicazione di quanto predisposto.

4. Qualora vengano riscontrate anomalie e/o non conformità rispetto a quanto contenuto nel Piano della Qualità di Commessa, l'impresa subappaltatrice sarà obbligata a concordare e trasmettere all'impresa subappaltante il relativo Piano di Azioni Correttive.

5. L'impresa subappaltatrice si obbliga a far rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo ai propri fornitori e eventuali sub-subappaltatori.

#### **Art. 22 - CODICE ETICO**

L'impresa subappaltante comunica di aver adottato ed attuato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quelli sanciti dal D.Lgs. 231/2001, e di aver predisposto un Codice Etico e un Codice di Comportamento. Per quanto sopra, i rapporti fra l'impresa subappaltante e i suoi interlocutori dovranno essere improntati al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento, la cui copia dovrà essere consultata e scaricata dal sito internet <https://cogeis.it/>. La sottoscrizione del contratto si intende oltre che come accettazione delle obbligazioni derivanti dal contratto anche come ricezione e accettazione del presente articolo.

#### **ART. 23 - ADESIONE NORMA SA 8000**

A seguito dell'applicazione da parte di COGEIS SPA della Norma SA8000 (Norma Etica Sociale), la stessa intende a tale scopo promuovere un sistema di responsabilità sociale che coinvolga i settori di attività in essere con il subappaltatore.

L'impresa subappaltatrice si impegna pertanto, con la firma del presente contratto a rispettare quanto previsto nella politica aziendale di Responsabilità sociale SA8000. Pertanto, la sottoscrizione del contratto si intende oltre che come accettazione delle obbligazioni derivanti dal contratto anche come ricezione, lettura, accettazione e rispetto della presente politica che deve essere consultata e scaricata dal sito internet <https://cogeis.it/>.

L'impresa subappaltatrice si impegna oltre che a rispettare la politica di cui sopra a ricevere audit da parte di personale qualificato COGEIS e/o soggetti espressamente autorizzati da COGEIS in merito all'applicazione della norma e a concordare insieme a COGEIS la risoluzione di eventuali anomalie emerse.

#### **ART. 24 - ADESIONE NORMA UNI ISO 37001**

A seguito dell'applicazione da parte di COGEIS SPA della Norma UNI ISO 37001 (Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione), la stessa intende a tale scopo promuovere un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione che coinvolga anche i settori di attività in essere con il subappaltatore. L'impresa vuole garantire azioni e comportamenti basati esclusivamente su criteri di trasparenza, correttezza ed integrità morale, che impediscano qualsiasi tentativo di corruzione.

L'impresa subappaltatrice si impegna pertanto, con la firma del presente contratto a rispettare quanto previsto nella politica aziendale di Anticorruzione e Trasparenza. Pertanto, la sottoscrizione del contratto si intende oltre che come accettazione delle obbligazioni derivanti dal contratto anche come ricezione, lettura,

accettazione e rispetto della presente politica che deve essere consultata e scaricata dal sito internet <https://cogeis.it/>.

L'impresa subappaltatrice si impegna oltre che a rispettare la politica di cui sopra a ricevere audit da parte di personale qualificato COGEIS e/o soggetti espressamente autorizzati da COGEIS in merito all'applicazione della norma e a concordare insieme a COGEIS la risoluzione di eventuali anomalie emerse.

È richiesta la compilazione e la trasmissione del questionario Due Diligence con i relativi allegati come da modello Allegato 2.

#### **ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati forniti dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e che lo stesso sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste nel presente contratto. Con la sottoscrizione del contratto ciascuna parte presta il consenso al trattamento dei dati e alla trasmissione degli stessi esclusivamente ai soggetti ai quali la comunicazione è consentita per legge ovvero ai soggetti per i quali la comunicazione è necessaria ai fini dell'esecuzione degli obblighi di cui al contratto.

In relazione alla documentazione richiesta all'impresa subappaltatrice, si informa che tali documenti, contenenti eventuali dati particolari, l'impresa subappaltante si impegna a trattarli esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e che gli stessi verranno conservati per la durata di due anni dalla data di scadenza del contratto ovvero dalla data di risoluzione o cessazione dello stesso.

#### **ART. 26 - REGISTRAZIONI**

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese in caso di registrazione e quelle consequenziali e relative saranno a carico della Parte che, con la propria inadempienza, avrà resa necessaria la registrazione medesima.

#### **ART. 27 - FORMA**

Ogni modifica o integrazione del presente contratto dovrà essere fatta mediante atto scritto.

#### **ART. 28 - CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente tra le parti, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ivrea.

Letto, approvato e sottoscritto.

Quincinetto, lì 01/06/2026

L'IMPRESA SUBAPPALTANTE

L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

---

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'impresa subappaltatrice dichiara di avere attentamente esaminato e di accettare espressamente le seguenti clausole:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Art. 2 – Norme che regolano il presente contratto;

Art. 3 – Ammontare del contratto di subappalto;

Art. 4 – Prezzi unitari e loro invariabilità;

Art. 5 – Affidamento di prestazioni oggetto di ulteriore subappalto (subappalto a cascata);

Art. 6 – Persone autorizzate dall'impresa subappaltatrice;

Art. 8 – Oneri a carico dell'impresa subappaltatrice;

Art. 9 – Osservanza delle norme relative all'igiene, all'ambiente di lavoro e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Art. 10 – Eccezioni dell'impresa subappaltatrice;

Art. 11 – Corresponsabilità dell'impresa subappaltatrice;

Art. 12 – Obbligo di liberazione del cantiere;

Art. 13 – Termine di consegna e tempo utile per l'ultimazione delle opere;

Art. 14 – Penalità;

Art. 15 – Situazione lavori;

Art. 16 – Fatturazione;

Art. 18 – Pagamenti;

Art. 19 – Facoltà di risoluzione del contratto – sospensione dei pagamenti;

Art. 20 – Verifica dei lavori e pagamento dei saldi;

Art. 27 – Forma;

Art. 28 - Controversie

Quincinetto, lì 01/06/2026

L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

---

